

procedimenti dell'Ufficio italiano dei cambi, che ha considerato anche le modifiche intervenute negli istituti della legge 241/1990 per effetto dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 80/2005.

Per quanto riguarda l'elenco degli agenti in attività finanziaria, nel corso del 2005 sono stati iscritti 9.351 soggetti, mentre l'iscrizione è stata negata a 1.783 soggetti per insussistenza dei prescritti requisiti di legge. Complessivamente, al 31.12.2005, risultano iscritti 27.242 agenti; gli operatori cancellati dall'entrata in vigore della normativa ad oggi, sono 376. E' stato richiesto l'intervento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per effettuare accertamenti nei confronti di 5 soggetti iscritti

L'attività di "*money transfer*" è stata, nell'anno in corso, sempre al centro dell'attenzione anche in considerazione del fatto che tale settore può costituire terreno fertile per fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. E' stata fornita ampia collaborazione al Nucleo speciale di polizia valutaria ed ai nuclei provinciali della Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti ispettivi avviati su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti operanti nel settore, accertamenti che si sono conclusi, in molti casi, con il riscontro di violazioni di carattere penale segnalate all'Autorità Giudiziaria. Lo scambio di informazioni con gli organi investigativi, teso a verificare gli estremi dell'iscrizione, le date di operatività nonché l'eventuale esercizio abusivo di attività di agenzia in attività finanziaria, ha portato all'analisi della posizione di circa 500 soggetti.

9 ATTIVITA' IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI, OPERATORI IN ORO ED ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI.

L'Albo dei mediatori creditizi è istituito ai sensi dell'art.16 della Legge n.108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura. Con esso, e con lo svolgimento dei relativi controlli, si perseguono, in particolare, finalità di trasparenza e conoscibilità degli operatori dei mercati finanziari, di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti (l'usura, l'esercizio abusivo di attività finanziaria).

L'Albo è tenuto dall'Ufficio a titolo principale e diretto sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il legislatore, nel sostituire il precedente ruolo degli agenti d'affari in mediazione, affidato dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39 alle Camere di Commercio, ha previsto una sanzione penale per l'abusivo esercizio dell'attività, ha fissato i medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari, ha richiesto requisiti minimi di professionalità, ha imposto l'obbligo di indicare gli estremi dell'iscrizione nell'Albo nella pubblicità a mezzo stampa.

Il Provvedimento del 29/4/2005 con il quale l'Ufficio ha riordinato la disciplina della mediazione creditizia in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, ha anche introdotto, per gli operatori del settore, disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del DPR 287/2000 e dell'articolo 13, comma 2, della delibera CICR 4 marzo 2003. Tale disciplina ricalca quella dettata dalla Banca d'Italia con riguardo alle banche e agli intermediari finanziari con l'unica differenza che, non essendo il contratto di mediazione un contratto di durata, non trovano applicazione le disposizioni relative alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 118 T.U.B. e quelle sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'articolo 119 T.U.B.

Gli strumenti di trasparenza adottati sono l'avviso contenente le principali norme di trasparenza, il foglio informativo, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula e il documento di sintesi.

Nel corso del 2005, si è mantenuto costante l'intenso flusso di istanze di iscrizione nell'Albo. Ciò ha reso necessario concentrare l'impegno nella relativa attività istruttoria.

I mediatori creditizi iscritti sono, alla data del 31 dicembre 2005, 49.314 di cui 44.774 persone fisiche e 4.540 società. Le persone fisiche iscritte si concentrano soprattutto, nell'ordine, nel Lazio (18%), in Campania (17%) e in Lombardia (12%); per le società l'ordine è ribaltato ma vede le stesse regioni ai primi tre posti: Lombardia e Lazio (18%), Campania (15%).

I numerosi esposti ricevuti per truffa, usura, ed estorsione, hanno orientato l'attività dell'Ufficio alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità e di titolo di studio. I primi riscontri ottenuti hanno consentito di procedere, complessivamente, all'attivazione delle procedure di cancellazione e di sospensione nei confronti, rispettivamente di 71 e 21 soggetti iscritti. In 532 casi si è proceduto a cancellazione su istanza di parte, a seguito di cessazione dell'attività o al verificarsi di cause di incompatibilità.

L'esercizio dei controlli continua ad avvalersi della collaborazione con la Banca d'Italia, con le altre Autorità di vigilanza di settore e, più in particolare, con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Sono anche stati avviati contatti con l'Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato per problematiche connesse alle forme di pubblicità impiegate.

Per quanto riguarda il commercio di oro, la Legge 17 gennaio 2000, n.7, ne ha sancito la definitiva liberalizzazione assoggettandolo, nel contempo, a forme di vigilanza consistenti nell'accertamento del possesso, da parte di chi lo esercita in via professionale, di requisiti di tipo societario, patrimoniale e di onorabilità, in gran parte analoghi a quelli del settore finanziario. Le finalità perseguite sono la prevenzione di fenomeni illeciti nonché la selezione e il monitoraggio degli operatori e delle operazioni. Gli operatori in oro, quando diversi dalle banche, devono comunicare in via preventiva l'esercizio dell'attività all'Ufficio che provvede ad attribuire loro un codice identificativo.

Nel corso del 2005 sono pervenute all'Ufficio 9 comunicazioni di esercizio in via professionale del commercio di oro. Dall'entrata in vigore della legge ne sono pervenute 195. Inoltre, si sono rilevati complessivamente 31 casi di cessazione per chiusura dell'attività e, nel 2005, 2 casi di cancellazioni d'ufficio; pertanto, gli operatori professionali attivi nel settore, alla data del 31 dicembre 2005, sono 162.

Altro obbligo introdotto dalla normativa del 2000 è quello della dichiarazione all'U.I.C. di ogni trasferimento di oro, da chiunque eseguito, per importi pari o superiori a 12.500 euro. Nel 2005 sono pervenute circa 50.000 dichiarazioni, per un totale, dall'entrata in vigore della Legge 7/2000 ad oggi, di circa 370.000, con un flusso mensile oscillante intorno alle 5-6000 dichiarazioni. L'Ufficio utilizza i relativi dati per finalità antiriciclaggio e li mette a disposizione delle altre amministrazioni competenti per fini fiscali o di ordine e sicurezza pubblica.

Infine, ai sensi del D. Lgs. n.374 del 1999, l'Ufficio riceve dalle autorità di settore dati ed informazioni sulle imprese non finanziarie destinatarie della disciplina antiriciclaggio. In collaborazione con tali autorità, si sta studiando la fattibilità di un archivio centrale per ognuna delle citate categorie al fine di disporre di strumenti di conoscenza informatizzati, omogenei e centralizzati, anche per far fronte a richieste di informazioni provenienti dagli organi investigativi o dall'Autorità giudiziaria.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

COPIA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIREZIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011)

N. 790849 Roma, 12-07-2006

(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n. 49120

del 08-05-2006

Sottoclassificazione

VR0003 PQ0103

Oggetto: Relazione ex art. 2, L. 197/91.
Periodo novembre 2004-ottobre
2005.

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Dipartimento del Tesoro

Direzione V - Ufficio IV

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

e p.c.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Servizio Antiriciclaggio

Via Quattro Fontane, 123

00184 ROMA

Si trasmettono nell'accluso appunto i riferimenti richiesti per la stesura della Relazione Annuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 197 del 1991, sullo stato di attuazione delle norme relative agli obblighi di identificazione e registrazione.

In particolare, nel paragrafo 1 vengono illustrate le risultanze dei controlli di tipo ispettivo effettuati da questo Istituto presso gli intermediari bancari e finanziari, volti alla verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate per l'assolvimento dei cennati obblighi.

A seguire, nel paragrafo 2, sono forniti riferimenti sulle comunicazioni relative alle irregolarità in materia di antiriciclaggio pervenute a questo Istituto nell'esercizio dei controlli di vigilanza cartolare.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

[Firma]
[Firma]
(Carosini)

BANCA D'ITALIA

APPUNTO

1. Ispezioni di vigilanza

Nel periodo novembre 2004/ottobre 2005 sono stati ispezionati 193 intermediari, così ripartiti in base alla tipologia:

- 167 banche;
- 7 società di intermediazione mobiliare;
- 15 società finanziarie iscritte nell'"Elenco speciale" di cui all'art. 107 T.U.B.;
- 4 società di gestione del risparmio.

L'analisi ha riscontrato la sostanziale affidabilità delle procedure e dei presidi organizzativi adottati per il rispetto degli obblighi di cui alla legge "antiriciclaggio" e una crescente attenzione al profilo vagliato: le anomalie hanno, infatti, interessato 30 intermediari (pari al 15,5% del campione esaminato), in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (45 società, pari al 22,3%).

Le aziende interessate dalle menzionate anomalie sono così territorialmente ripartite:

- al Nord, 14 società su 115 revisionate (pari al 12,2%);
- al Centro, 7 su 35 (20%);
- al Sud, 9 su 43 (20,9%).

Tra le più rilevanti cause di anomalia si segnalano:

1. errate e/o omesse registrazioni, in gran parte riconducibili ad erronee interpretazioni normative di peculiari tipologie di operazioni;
2. mancato o improprio censimento anagrafico, dovuto a disfunzioni procedurali e/o errori materiali, non rilevati per carenze di controlli;
3. imprecisioni nell'identificazione dei presentatori.

2. Controlli di vigilanza cartolare-amministrativa

Gli organi di controllo interno degli intermediari hanno trasmesso comunicazioni di irregolarità riscontrate ai sensi della l. 197/1991. Nell'ambito dei poteri di vigilanza gli intermediari sono stati invitati a fornire giustificazione dei comportamenti adottati ed a rimuovere le cause di tali disfunzioni.

Delle irregolarità emerse nell'attività di vigilanza cartolare ed ispettiva è stato sempre tempestivamente informato l'UIC. A questo riguardo, sono state in

BANCA D'ITALIA

particolare segnalate all'UIC le anomalie emerse nella gestione dei rapporti con società coinvolte nel dissesto del gruppo Giacomelli da parte di una banca.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A MANORISERVATAANTICIPATA VIA FAX AL N. 06.47613390

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 31 MAG. 2006

Prot. n. 21-06-000606

All. ti n.

Al

Ministero dell'Economia e delle
FinanzeDipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio
ed Antiusura - Uff. IV

c.a.

dott. Federico Luchetti
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

Rif.to prot. n. 49120 del 08/05/2006

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
12 GIU 2006
Prot. n. 61849

e, p. c. All'
c.a.Ufficio Italiano dei Cambi
dott. Renato Righetti
Capo Servizio Antiriciclaggio
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA RM

Oggetto: Attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio nell'anno 2005. Relazione ex art. 2, Legge n. 197/1991.

Al fine di fornire a codesto Ministero gli elementi occorrenti per la predisposizione della relazione da presentare alle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 luglio 1991, n. 197, si riporta, nel seguito, un resoconto sull'attività svolta nell'anno 2005 da parte di questo Istituto in materia di vigilanza sull'osservanza, nel settore assicurativo, delle disposizioni antiriciclaggio.

Gli accertamenti ispettivi effettuati nel corso del 2005, finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento, hanno riguardato le direzioni generali delle sottoindicate società vita o danni:

- Lloyd Italico s.p.a (oggi Toro Assicurazioni s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione).;
- Padana Assicurazioni s.p.a.;
- Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a.;
- Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- La Piemontese Assicurazioni s.p.a.;
- La Piemontese Vita s.p.a..

Gli accertamenti hanno, inoltre, riguardato alcuni intermediari (3 agenti della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a e 3 agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni), al fine di verificare le modalità con le quali la rete distributiva, incaricata della concreta raccolta dei dati antiriciclaggio e della individuazione dei soggetti che compiono le operazioni da monitorare, avesse attuato le procedure e le disposizioni ricevute dalla società mandante.

Le verifiche presso le direzioni generali hanno posto in evidenza un generale miglioramento del livello di affidabilità delle procedure e dei sistemi informatici utilizzati nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio, anche se permangono carenze nella procedura di alimentazione dell'AUI. Sono stati, infatti, riscontrati ritardi, omissioni od errori nell'inserimento dei dati, imputabili, soprattutto, ai sistemi di collegamento con la rete periferica e ad una scarsa formazione del personale.

In relazione a due compagnie, una vita ed una danni, è stato riscontrato che, per una significativa percentuale di registrazioni, l'intervallo temporale tra la data di registrazione dell'operazione e quella di effettuazione della stessa era superiore a quello stabilito dalla normativa di riferimento.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso, con riferimento a società sia vita che danni, la necessità di interventi volti a razionalizzare i sistemi informatici, al fine di rendere più efficiente la trasmissione dei dati telematici dalla rete di vendita e di eliminare, nella raccolta dei dati, l'utilizzo di moduli cartacei. Interventi migliorativi sono reputati, altresì, necessari in relazione alla gestione delle operazioni frazionate, anche al fine di non inserire nell'AUI operazioni che non sarebbero soggette a registrazione.

Per una compagnia vita, oggetto di verifica, nell'anno 2000, da parte dell'UIC - accertamento a seguito del quale erano state riorganizzate le procedure - è stato rilevato il permanere, nonostante un deciso miglioramento nella gestione complessiva degli adempimenti antiriciclaggio, di carenze procedurali nell'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico, che hanno comportato ritardi ed omissioni relativamente alle registrazioni concernenti la chiusura di rapporti continuativi.

Per la medesima compagnia, si è dovuto censurare l'atteggiamento omissivo del collegio sindacale che, pur informato, dalla funzione di revisione interna, di carenze gestionali nella materia in argomento, non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa.

Per quanto riguarda le verifiche effettuate presso la rete distributiva, è stata riscontrata una non sempre chiara consapevolezza, da parte degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento, nonché, in alcuni casi, la mancata o non corretta applicazione delle indicazioni operative impartite dalla società mandante. Sono state, altresì, rilevate problematiche in ordine alla corretta individuazione delle modalità di pagamento nell'ipotesi di collaborazione delle agenzie con i broker; accade, infatti, che venga preso in considerazione, ai fini della compilazione delle schede di raccolta dati antiriciclaggio, il mezzo di pagamento con il quale il broker rimette il premio all'agenzia, anziché quello con il quale lo stesso è stato incassato dal cliente.

L'Istituto, in merito alle disfunzioni ed anomalie accertate, provvede a formulare rilievi alle imprese, richiamando l'attenzione dei rappresentanti delle stesse ai fini dell'adozione d'interventi volti a ricondurre a conformità l'operato delle compagnie interessate, nonché degli intermediari assicurativi che operano per conto delle medesime e, qualora ne ricorrano i presupposti, effettua le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giaccari, Giannini)



*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio C2

Tel. 0647055331 Fax 06486663

11 NOV. 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
27 NOV 2005
126874
Prot. n. _____

Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario,
Antiriciclaggio e Antiusura
Ufficio IV
VIA XX SETTEMBRE, 94
ROMA 00187

10229

Oggetto: Relazione annuale sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.L. 143/1991, convertito con L. 197/1991..

Si trasmettono gli elementi in possesso della scrivente Direzione, concernenti le Società "fiduciarie", relativi al periodo 1° novembre 2004-31 ottobre 2005 a fine di fornire elementi utili a codesto Ministero per la redazione della relazione indicata in oggetto. Gli elementi qui di seguito riportati sono scaturiti dall'attività di vigilanza esercitata dalla scrivente Amministrazione attraverso ispezioni periodiche o straordinarie come previsto dal R.D. 22 aprile 1940, n° 531 art.3 e dal D.L. 5 giugno 1986, n° 233, convertito con legge 1° agosto 1986, n° 430 e dalle comunicazioni delle ispezioni effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi presso società fiduciarie autorizzate ex L.1966/39..

Le società fiduciarie

Le società complessivamente tenute agli obblighi di registrazione e di segnalazione previsti dalle norme antiriciclaggio, in quanto autorizzate all'esercizio dell'attività fiduciaria di amministrazione, risultano, alla data del 31 ottobre 2005, n.313 di cui 68 espletano la loro attività nel solo settore fiduciario e 245 svolgono oltre l'attività fiduciaria, anche, quella di revisione.

Rapporti con le altre autorità di vigilanza

In applicazione del protocollo d'intesa, siglato l'8 marzo 1994 tra questo Ministero e l'Ufficio italiano dei cambi, sono stati effettuati incontri al fine di ottenere informazioni sempre più

mirate, nell'interesse delle rispettive attribuzioni di vigilanza. Sono stati affrontati, inoltre, gli aspetti più ricorrenti in ordine a carenze o ad anomalie nelle segnalazioni dei dati aggregati trasmessi dalle società "fiduciarie". Gli incontri hanno fornito l'occasione per fornire all'Ufficio italiano dei cambi dettagliate analisi finanziarie, tratte dai bilanci che le società hanno l'obbligo di trasmettere annualmente. In particolare questo Ministero ha fornito all'Ufficio italiano dei cambi le serie storiche dei dati dei bilanci richiesti, consentendo all'Ufficio di acquisire preventivamente tutti gli elementi utili ad effettuare ispezioni investigative mirate.

In base agli adempimenti previsti dalla legge "antiriciclaggio", si è avuta notizia dei controlli effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi, nel periodo esaminato, presso n. 6 società fiduciarie. In particolare detti controlli hanno evidenziato che:

- in 2 società sono state rilevate anomalie nella gestione "dell'archivio unico"; che le società hanno provveduto a sanare;
- in 3 società non sono state riscontrate anomalie;
- per una società non è pervenuta ancora alcuna notizia sullo stato dell'ispezione.

Verifica degli adempimenti di legge in materia esercitata dall'Amministrazione per mezzo di ispettori.

L'attività ispettiva, condotta da questo Ministero durante il periodo di riferimento nei confronti di n. 8 società è stata diretta alla verifica:

- della tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento;
- del rispetto delle modalità per l'acquisizione, per l'archiviazione e per la comunicazione dei dati;
- dell'idoneità delle procedure interne atte a consentire il regolare assolvimento degli obblighi di segnalazione.

Le irregolarità riscontrate relativamente alla tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento sono state segnalate all'Ufficio italiano dei cambi in applicazione del sopra citato protocollo d'intesa.

Il Ministero ha invitato le società controllate a sanare le mancanze riscontrate in fase di ispezione. Solo per una società si sono rilevate gravi inadempienze ed irregolarità nella gestione, con

riguardo sia all'osservanza dei corretti principi di amministrazione fiduciaria dei beni di terzi sia del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa per quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991, n°197. Espletate le procedure previste per l'instaurazione del necessario contraddittorio, si è proceduto, con apposito decreto, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi dell'art.2 della Legge 1966/1939. Tale provvedimento ha comportato, in base a quanto previsto dal decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, l'emissione di un decreto di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa.

Al riguardo si precisa che tutte le informazioni in possesso di questo Ministero, sono state trasmesse alla Direzione investigativa antimafia, che, nello stesso periodo, stava indagando sull'operato della medesima società.

Confidando di aver fornito una completa rassegna dell'attività svolta in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge 5 luglio 1991, n.197 da parte delle società fiduciarie, questa Direzione Generale resta a disposizione per precisazioni eventualmente occorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario SPIGARELLI)





Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI

Ufficio Tutela dell'Economia

Roma, 15 DIC. 2005 20

Al

Divisione

Sez.

Risposta al foglio del

Prot. N. 393182 Allegati

Div. Sez. N.

OGGETTO: Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'art. 13 del D.L. 625/79, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 197/1991.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento del Tesoro

. Direzione Generale del Tesoro

R O M A

Seguito foglio n. 394476 in data 7 dicembre 2004.

Si invia l'unito elaborato di cui all'oggetto concernente, tra l'altro, l'attività di servizio svolta dalla Guardia di Finanza nel comparto in esame per il periodo novembre 2004 - ottobre 2005.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Emilio Spaziante)

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V
Segreteria del Dirigente Generale

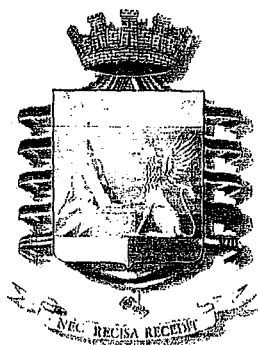
24 GEN 2006

Prot. n.

8737



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia



*Relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di
registrazione delle transazioni di cui all'art.13 del D.L. 625/79,
come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge 197/1991*



novembre 2004 – ottobre 2005

1. Premessa

Il fenomeno della “globalizzazione”, inteso come mercato comune in cui i sistemi commerciali e finanziari sono integrati ed i beni, i servizi e gli investimenti hanno possibilità di circolare liberamente in funzione della logica del profitto, ha reso sempre più evidente e sentito il problema della strategia di contrasto al riciclaggio.

In tale ambito i “sistemi economici criminali”, avendo la possibilità di superare più facilmente i confini nazionali, si sono adattati rapidamente alla ricerca di forme di integrazione economica derivanti dalla diversificazione produttiva in aree commerciali a regimi fiscali privilegiati, sfruttando il diffondersi di nuovi strumenti finanziari, quali *swaps*, *futures* e *options*, per mezzo dei quali mobilitare enormi quantità di capitali.

La criminalità ha subito, dunque, un processo evolutivo, specializzandosi nella conoscenza dei meccanismi finanziari e telematici, delle leggi economiche e tributarie, degli strumenti tecnologici di trasferimento e investimento dei capitali, al fine di investire i capitali provenienti dal crimine e mettere a frutto il capitale riciclato.

Per raggiungere tali obiettivi essa si serve per lo più dei circuiti legali, in particolare del sistema bancario e finanziario, dei mercati e delle borse, producendo effetti distorsivi in ordine all'inquinamento dell'economia legale, del mercato del lavoro e degli assetti societari dell'alta finanza.

Ne consegue che, in un contesto sempre più internazionalizzato, i mercati criminali realizzano enormi profitti, che solo in parte sono destinati ad alimentare l'offerta di beni e di servizi illegali.

Conseguentemente, il riciclaggio dei proventi illeciti acquista un ruolo primario nelle strategie della criminalità organizzata, divenendo per quest'ultima una vera e propria esigenza.

Da ciò la nascita di apposite filiere operative, a volte esterne alle organizzazioni criminali, infiltrate nei punti vitali dell'intermediazione finanziaria, delle professioni e di un'ampia gamma di attività produttive di beni e servizi.

Proprio le caratteristiche salienti ora elencate forniscono una possibile chiave di lettura delle modalità con cui nell'ultimo trentennio si è tentato di contrastare lo specifico fenomeno.

Emerge chiara, infatti, una dicotomia che, su linee convergenti, ha portato a promuovere iniziative tese:

- a. da una parte, prediligendo l'approccio alla questione da un punto di vista repressivo, a perfezionare sempre più gli strumenti di carattere penale e di cooperazione di polizia;

Relazione sull'applicazione delle norme concernenti l'obbligo di registrazione delle transazioni.

- b. dall'altra, privilegiando l'aspetto preventivo, ad introdurre nell'ordinamento una disciplina volta ad imporre obblighi di collaborazione attiva al sistema degli intermediari finanziari e ad altre tipologie di operatori ben definiti, nonché a prevedere una serie di illeciti di pericolo.

2. Quadro normativo di riferimento

La prevenzione è da considerarsi la finalità di fondo che permea la disciplina dell'antiriciclaggio e costituisce il punto di partenza delle strategie di contrasto ogni qualvolta vi sia un riflesso di fatti finanziari illeciti sugli intermediari e sul funzionamento del mercato finanziario.

In tale contesto si incardina il provvedimento principale emanato dal Legislatore nazionale e, più precisamente, il D.L. 3 maggio 1991, nr. 143 concernente *"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio"*, convertito nella Legge 5 luglio 1991, nr. 197.

Il complesso dispositivo, che è sostanzialmente strutturato in modo da frapporre ostacoli alle pratiche di riciclaggio, si fonda sulla *"collaborazione attiva"* degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio, articolata sui seguenti obblighi fondamentali:

- la canalizzazione delle transazioni finanziarie oltre una determinata soglia tramite i cosiddetti intermediari abilitati;
- l'identificazione e la registrazione della clientela da parte degli intermediari, mediante l'istituzione e la conservazione dei dati in un apposito archivio unico informatico;
- la segnalazione di operazioni finanziarie sospette.

La strategia di contrasto al riciclaggio, impostata dalla Legge 197/1991, è stata in seguito affinata con il D. Lgs. 26 maggio 1997, nr. 153, che, in particolare, ha perfezionato la procedura di segnalazione delle operazioni sospette, prevedendo che:

- la segnalazione, fino a quel momento inviata al Questore, sia effettuata all'Ufficio Italiano dei Cambi che provvede a trasmetterla agli Organi di Polizia (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), dopo averla approfondita sotto il profilo finanziario;
- fosse garantita al massimo la riservatezza del segnalante del cui nominativo non deve essere fatta alcuna menzione nella denuncia eventualmente trasmessa all'Autorità Giudiziaria.

Più di recente, con il D.Lgs. 25 settembre 1999, nr. 374 sono state coinvolte nella strategia antiriciclaggio alcune attività, non propriamente finanziarie, ma comunque considerate a rischio di riciclaggio per il fatto di comportare l'accumulo o la movimentazione di ingenti disponibilità: recupero di crediti, custodia a trasporto di valori con o senza l'intervento di guardie giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'asta, commercio d'oro (comprese l'importazione e l'esportazione), gestione di case da gioco, fabbricazione da parte di imprese artigiane di oggetti preziosi, ecc., nonché altre attività attinenti il settore finanziario – precedentemente non disciplinate – quali mediazione creditizia, agenzia in attività finanziaria, agenzia assicurativa e attività di promotore finanziario.

Ai soggetti esercenti tali attività sono stati estesi gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione dei relativi dati e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Per effetto del successivo D.Lgs. 20 febbraio 2004, nr. 56, attuativo della seconda direttiva europea, agli stessi obblighi sono ora tenute alcune categorie di professionisti quali ragionieri, revisori dei conti, dottori commercialisti, notai ed avvocati quando non esplicano azione di difesa e rappresentanza in giudizio.

In particolare, l'art. 2 raggruppa in un unico elenco tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, comprendendo sia gli intermediari originariamente indicati dalla Legge 197/1991 sia quelli previsti da leggi successive (quali, ad es., istituti di moneta elettronica, società di investimento a capitale variabile) sia, infine, gli operatori destinatari del D.Lgs. 374/1999 e le categorie professionali aggiunte dallo stesso D. Lgs. 56/2004.

Inoltre, atteso che:

- le norme di legge che prevedono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette divengono efficaci con la definizione del contenuto e delle modalità applicative attraverso la normativa di attuazione;
- allo stato, non sono stati ancora emanati i previsti Regolamenti con riguardo alle nuove categorie di soggetti indicate dal D.Lgs. 374/1999 e dal D.Lgs. 56/2004;
- per le banche e gli altri intermediari, già destinatari delle disposizioni emanate ai sensi della Legge 197/1991, il contenuto e le modalità degli obblighi di identificazione e registrazione sono specificati in tali disposizioni attuative, le quali continuano ad applicarsi sino all'emanazione delle nuove, secondo il regime transitorio previsto dall'articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 56/2004 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ La norma richiamata prevede, infatti, che "le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibile, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 4, comma 2, dell'art. 8, comma 4".